



STATUTO

ARTICOLO 1 - Costituzione e Durata

Esiste l'associazione denominata "Associazione MuseoCity";
con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore l'Associazione sarà denominata "Associazione MuseoCity ETS".

L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2046 (duemilaquarantasei).

ARTICOLO 2 - Sede

1. La Associazione ha sede in Milano.

ARTICOLO 3 - Oggetto e scopo

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue attività di interesse generale avendo come oggetto interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura.

In particolare, l'Associazione persegue le finalità di comunicare, far conoscere e valorizzare il patrimonio culturale rappresentato dai Musei e da tutte le altre strutture per l'arte nonché dalle opere d'arte di Milano e dell'intero paese.

Per raggiungere lo scopo sociale, l'Associazione potrà esercitare attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui sopra di interesse generale, secondo i criteri e i limiti di cui alle disposizioni legislative e regolamentari in materia quali, a titolo esemplificativo, l'organizzazione di mostre, eventi, convegni, attività editoriali, attività didattiche, offerta di merchandising, nonché promuovere i molteplici servizi utili ad ampliare l'offerta di Musei, luoghi ed opere d'arte.

Per raggiungere il proprio scopo l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ARTICOLO 4 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1. Il patrimonio della Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Il patrimonio iniziale della Associazione è di Euro 15.000 (quindicimila).

Si applica l'art. 22, c. 5 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 nel caso di perdite.

3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

a) dei versamenti effettuati dai soci fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione, delle quote annuali dei Soci;

b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

c) degli eventuali proventi derivanti dallo svolgimento della sua attività;

d) degli eventuali altri versamenti, anche a titolo di sponsorizzazione, relativi a singole iniziative e/o attività;

e) delle erogazioni liberali degli associati e di terzi, delle donazioni, eredità e lasciti testamentari;

f) dei contributi dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, degli Enti Locali, di Enti, Istituzioni, soggetti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati

nell'ambito dei fini statutari;

h) dei contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali e di enti e istituzioni estere;

i) delle altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione.

4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione per le varie categorie di soci.

5. L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi, nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di

recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato

alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ARTICOLO 5 - Fondatori e Soci dell'Associazione

1. Sono Aderenti della Associazione:

- a) i soci Fondatori;
- b) i Soci Ordinari;
- c) I Soci Giovani;
- d) i Soci Sostenitori;
- e) i Soci Onorari;
- f) i Soci Volontari.

Qualora lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo può istituire altre categorie di soci.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea.

4. Sono Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa.

5. Sono Soci ordinari, giovani e sostenitori della Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono volontari gli Associati che aderiscono all'Associazione, prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro neanche indiretti esclusivamente per fini di solidarietà.

I Volontari possono essere iscritti in apposito Registro del Volontari.

6. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

7. Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad

approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

8. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine di cui sopra, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

9. Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

10. La qualità di socio si perde per morte, interdizione, inabilitazione o condanna del socio per reati non colposi, nonché per morosità qualora il socio non paghi la quota annuale entro 90 giorni dal termine dell'esercizio sociale.

Nei casi di perdita della qualifica di socio non si ha diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati, nè alla quota del fondo comune della Associazione.

Le quote sono intrasferibili.

ARTICOLO 6 - Organi della Associazione

1. Sono Organi della Associazione:

- a) l'Assemblea degli Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- e) il Comitato Scientifico;
- f) l'Organo di Controllo e il Revisore.

ARTICOLO 7 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annua ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, nonché quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento della quota annua o quando il Consiglio Direttivo lo riterrà

opportuno.

L'assemblea:

- a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, dell'eventuale Organo di Controllo e del Revisore;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività della Associazione;
- c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- d) approva il bilancio e il preventivo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente; salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio della Provincia di Milano.

4. La convocazione è fatta mediante messaggio di posta elettronica anche non certificata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i soci, all'indirizzo risultante dal libro degli aderenti alla Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

5. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

6. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

7. Ogni Aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore, componente dell'Organo di Controllo, Revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.

8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sono assunte qualunque sia il numero dei presenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

9. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ai sensi dell'art. 21, 3° comma, cc., tanto in prima che in seconda convocazione.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all'Associazione.

ARTICOLO 8 - Il Consiglio Direttivo

1. La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre a un massimo di undici membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente.

2. I Consiglieri devono essere scelti tra gli Aderenti all'Associazione; il Consiglio dura in carica cinque anni e i Consiglieri sono rieleggibili.

Si applica l'art. 2382 C.C. in tema di cause di ineleggibilità e di decadenza.

3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

4. Salvo quanto sopra previsto, in caso di cessazione per qualsiasi motivo di membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla cooptazione. I consiglieri cooptati durano in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione dei consiglieri cessati; chi venga eletto in luogo dei consiglieri cessati dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.

5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purchè preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

a) la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

b) l'ammissione alla Associazione di nuovi Soci e l'esclusione dei Soci;

c) la predisposizione annuale del bilancio e del preventivo economico - finanziario;

d) la nomina dei Soci onorari, i quali vengono nominati per particolari meriti nei confronti della

Associazione;

e) la nomina del Comitato Scientifico.

7. Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri e può delegare anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri. La convocazione è fatta mediante messaggio di posta elettronica anche non certificata, inviata ai membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, se nominato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

9. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza della suddetta formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e i membri dell'Organo di Controllo, se nominati, ovvero risultino informati della riunione.

10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

11. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione che ne redigono il verbale.

12. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

13. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 9 - Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso per determinati atti o

categorie di atti.

2. Il Presidente dirige l'Associazione; al Presidente spetta, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, con facoltà di aprire conti correnti bancari e postali, di effettuare versamenti, prelevamenti, bonifici e qualsiasi operazione bancaria.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ARTICOLO 10 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 11 - Il Comitato Scientifico

1. Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Scientifico, che scade insieme al Consiglio Direttivo, determinandone il numero dei componenti.

2. Il Comitato Scientifico può essere composto anche da estranei all'Associazione; un membro del Comitato Scientifico può anche essere componente del Consiglio Direttivo.

3. Il Comitato Scientifico ha il compito di elaborare proposte di attività ed iniziative, coerenti con gli scopi dell'Associazione, da sottoporre al Consiglio Direttivo, che ne potrà stabilire la realizzazione in rapporto a valutazioni di ordine economico, organizzativo e di programmazione che svolgerà in piena autonomia.

ARTICOLO 12 - Organo di Controllo e revisione legale di conti

1. Quando obbligatorio per legge, o quando ritenuto opportuno, l'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, ai sensi e con riferimento all'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 nonché di un revisore legale dei conti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 13 - Libri della Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione deve tenere i libri delle

adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, nonché il Libro degli Associati.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali a seguito di motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 14 - Esercizio Sociale - Bilancio e preventivo

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e delle altre disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché un preventivo economico - finanziario.

2. Il Bilancio e il preventivo devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie é soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 15 - Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria di interesse generale.

ARTICOLO 16 - Scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore aventi finalità analoghe o fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 17 - Foro competente

1. Per qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di Milano.

ARTICOLO 18 - Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile, alle norme di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e alle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia.